COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.05.2001
COM(2001) 268 definitivo

2000/0104 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventesima modifica della direttiva 1976/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A seguito del parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 1976/769/CEE [COM(2000) 260 definitivo] emesso in prima lettura il 1°febbraio 2001, la Commissione presenta al Consiglio la proposta modificata di direttiva, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

Scopo di tale proposta modificata è chiarire la proposta originale, senza modificarne la struttura generale e gli obiettivi.

Delle quattro modifiche adottate dal Parlamento una è stata accettata e parte di un'altra è stata accettata in linea di massima.

La Commissione ammette che gli altri usi noti delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP - *Short Chain Chlorinated Paraffins*) dovrebbero essere inclusi in un futuro riesame delle disposizioni e che il Parlamento europeo dovrebbe essere informato del risultato del riesame, ed ha pertanto accettato di introdurre i necessari chiarimenti (emendamento 4 del Parlamento). La Commissione può anche accettare che la proposta di direttiva comprenda le paraffine clorurate a catena corta sotto forma di una sostanza o quali costituenti di un preparato (emendamento 3, parte 1, del Parlamento).

La Commissione non ha accettato gli emendamenti che amplierebbero la portata del divieto proposto. La Commissione basa la propria proposta sul fatto che i rischi specifici sono stati identificati in una valutazione globale dei rischi eseguita nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

Pertanto la Commissione non può accettare gli emendamenti 1 e 3, parte 2, cioè inserire il divieto di utilizzare le paraffine clorurate a catena corta come plastificanti in vernici e rivestimenti e come ritardanti di fiamma in gomme, plastiche e tessili. Le attuali conoscenze in materia di rischi non lo giustificherebbero. Se peraltro detti rischi venissero identificati, la direttiva potrebbe essere adeguata al progresso tecnico.

La Commissione non ha inoltre accettato di impegnarsi a presentare proposte volte a limitare l'utilizzazione di altre sostanze collegate (emendamento 2 del Parlamento).

2000/0104 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventesima modifica della direttiva 1976/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 1976/769/CEE [4].

(2) Le paraffine clorurate a catena corta sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

(3) La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'impiego delle paraffine clorurate a catena corta, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico.

---

1 GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 138.

2 GU C 116 del 20.4.2001, pag. 27.

3 Parere del Parlamento europeo del […] (GU C […] del […], pag. […]), posizione comune del Consiglio del […] (GU C […] del […], pag. […]) e decisione del Parlamento europeo del […] (GU C […] del […], pag. […]). Decisione del Consiglio del […].

4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

(4) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche riesaminati gli altri usi noti delle paraffine clorurate a catena corta, in particolare per quanto concerne le emissioni prodotte da articoli contenenti SCCP.

(5) Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha espresso il proprio parere sui rischi associati alle paraffine clorurate a catena corta di cui alla raccomandazione.

(6) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 1989/391/CEE [5] del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e la direttiva 1998/24/CE [6] del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 1976/769/CEE viene modificato ai sensi dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 [*un anno dalla sua entrata in vigore*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002 [*diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*].

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[6] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 1976/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

"XXX Alcani, C_{10}-$C_{13,}$ Cloro (Paraffine clorurate a catena corta) n. CAS 85535-84-8	1. Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzo come sostanze o come componenti di preparati: - per la lavorazione dei metalli; - per l'ingrasso del cuoio. 2. Prima del 1° gennaio 2003 la Commissione europea riesaminerà gli altri usi noti delle paraffine clorurate a catena corta in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione OSPAR alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze. Il Parlamento europeo verrà informato del risultato del riesame."